

Codice A1509A

D.D. 20 luglio 2016, n. 490

**L. n. 383/2000 e L.R. n. 7/2006 e s.m.i. Rigetto di iscrizione alla Sezione provinciale di Torino del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale dell'associazione "Scalenghe come cultura" - C.F. 94570020019.**

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;

- la L.R. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni provinciali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione di competenza;

- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della L.R. n. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;

- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla L.R. n. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 5/R del 12 giugno 2006;

- la L.R. 29.10.2015 n. 23, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che con D.D. n. 12 dell'11.1.2016, successivamente integrata con D.D. n. 204 dell'11.4.2016, è stata delegata ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di Associazioni di promozione sociale;

accertato che la delega ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale, come sopra specificata, è stata prorogata con DD n. 416 del 30.6.2016, fino al 31.12.2016;

Vista l'istanza d'iscrizione alla Sezione provinciale di Torino del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'associazione "Scalenghe come cultura" – C. F. 94570020019 con sede legale in via Carignano, 19 – Scalenghe (TO) pervenuta a questa Amministrazione in data 08/03/2016 ns. prot. n. 7181/A1509A;

Considerato che:

- in data 05/04/2016, ns. prot. n. 9742/A1509A, è stata inviata lettera di avvio di procedimento;
- in data 12/05/2016, ns. prot. n. 16240/A1509A, è stata inviata la comunicazione di sospensione dei termini per la durata di 30 giorni, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., in quanto dalla documentazione presentata in sede dell'istanza emergevano alcuni punti problematici e carenze come segue:
  - dall'analisi della relazione di attività e del bilancio si rilevava che una delle attività istituzionali principali dell'associazione risultava essere l'organizzazione di gite e soggiorni. Tali attività sono sempre ritenute commerciali dalla normativa fiscale. Le associazioni di promozione sociale iscritte al registro possono esercitare attività economiche ma solo in maniera ausiliaria e sussidiaria rispetto all'attività ordinaria,
  - sempre con la premessa che le stesse siano finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali (art. 4 comma 1, lett f) della L. 383/2000).
- si richiedeva pertanto di chiarire quanto sopra in una relazione integrativa precisando nuovamente il reale numero dei soci volontari e di evidenziare il ruolo da essi svolto nell'associazione.
- si rilevavano inoltre alcune imprecisioni nello statuto che, nel caso la relazione fosse stata accolta positivamente, necessitavano di modifiche per adeguamento alla normativa vigente.

Considerato che i 30 giorni concessi all'Associazione sono trascorsi senza che sia pervenuta alcuna integrazione e riscontrata la necessità di concludere il procedimento amministrativo

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Coesione Sociale aventi sede presso la Città metropolitana di Torino i cui esiti sono stati comunicati dalla Dirigente regionale individuata quale responsabile dell'istruttoria, ai sensi della D.D. n. 12 dell'11.1.2016, come integrata con D.D. n. 204 del 11.4.2016;

Ritenuto pertanto di rigettare l'istanza dell'associazione in oggetto;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete all'Amministrazione regionale, in quanto trattasi di istanza presentata dopo il 1° gennaio 2016;

Dato atto che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2-13341 del 22 febbraio 2010 ha individuato nella Direzione regionale "Politiche sociali e politiche per la famiglia", ora Direzione "Coesione Sociale" la Struttura competente in materia di "associazionismo di promozione sociale";

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "Indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Vista la D.D. n. 12 dell'11.1.2016 e la successiva D.D. n. 204 dell' 11.4.2016., con le quali sono state attribuite specifiche funzioni ai Dirigenti regionali ivi individuati;

#### DETERMINA

- di rigettare l'istanza di iscrizione alla Sezione provinciale di Torino del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della seguente Associazione:

| <i>Denominazione</i>   | <i>Sede legale (indicare il Comune) e codice fiscale</i> |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| SCALENGHE COME CULTURA | Comune : Scalenghe<br>Codice fiscale: 94570020019        |

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Sarà cura dell'Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica del rigetto dell'istanza di iscrizione, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La Dirigente responsabile  
dell'Istruttoria  
Dott.ssa Francesca Ricciarelli

La Dirigente Regionale  
Dott.Ssa Antonella Caprioglio